

IL GOVERNO CI FREGA

PRECARI

IDV CI DIFENDE

MANUALE DELL'ITALIA DEI
VALORI CONTRO IL DECRETO
"AMMAZZA PRECARI"



Info e contatti:
Dipartimento Nazionale Lavoro e
Welfare IDV
lavoro@italiadeivalori.it

Dalla parte dei cittadini

www.idvlavoro.it
www.antoniodipietro.it
www.italiadeivalori.it

IL GOVERNO CI FREGA

PRECARI

IDV CI DIFENDE

Il governo Berlusconi ha voluto lasciare un ultimo dono avvelenato ai precari e ai giovani italiani. Il "collegato lavoro" approvato in Parlamento a novembre priverà i precari dell'unica arma di cui disponevano per fronteggiare il ricatto dei datori di lavoro. Intentare cause di lavoro alla scadenza dei contratti a termine diventerà, infatti, quasi impossibile.

D'ora in poi, i precari e migliaia di false partite IVA avranno solo 60 giorni per impugnare i rapporti e i contratti scaduti mentre prima avevano 5 anni. Dovrebbero fare causa proprio nella pausa tra la fine di un contratto e l'eventuale proposta di quello successivo, perdendo così ogni possibilità di avere almeno un lavoro, anche se sottopagato e privo di ogni diritto.

Come se non bastasse, il termine dei 60 giorni decorre, per tutti i rapporti di lavoro precedenti, dall'attimo stesso dell'entrata in vigore della legge. È una gigantesca sanatoria, che cancella per migliaia e migliaia di lavoratori precari ogni residua possibilità di far valere i propri diritti.

Questa legge, scritta dal ministro della disoccupazione Sacconi, è particolarmente odiosa perché colpisce prima di tutto i giovani lasciandoli sotto permanente ricatto.

L'Italia dei Valori combatte e combatterà questa logica, che deruba i giovani del loro futuro. Lo stiamo facendo e lo faremo in Parlamento, presentando appositi progetti di legge. Lo facciamo e lo faremo fuori dal Parlamento, nell'Italia reale, con i lavoratori, a partire da una campagna di massa che punta a vanificare gli effetti letali delle leggi di Berlusconi e della Confindustria.

PER REAGIRE AL "COLLEGATO LAVORO" DI BERLUSCONI. L'ITALIA DEI VALORI PROPONE UN PERCORSO DI RESISTENZA

Tutti coloro che hanno avuto negli anni e nei mesi precedenti un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeterminato del quale si sospetta l'illegittimità, o che hanno subito un trasferimento della sede di lavoro, o una cessione del contratto, devono inviare una lettera raccomandata di impugnazione all'azienda per la quale hanno lavorato. Vedranno così salvaguardato il diritto di far valere in giudizio queste illegittimità nel successivo termine assegnato dalla legge per introdurre la causa (270 giorni dall'impugnazione).

Le lettere di impugnazione potranno essere predisposte, a seconda della tipologia della fattispecie, da un avvocato giuslavorista o dallo stesso lavoratore, sulla base delle lettere fac simile che si possono reperire sui siti **www.italiadeivalori.it** e **www.idvlavoro.it**.

La legge n. 183 del 4 novembre 2010 (cd. Collegato Lavoro), nel silenzio "assordante" delle forze politiche (ad eccezione dell'Italia dei Valori), attua un vero e proprio "colpo di spugna" su tutte le illegittimità derivanti dai contratti di lavoro "precario". Avviene attraverso una nuova decadenza del termine di impugnazione definibile, appunto, "ammazza-precari".

IL NUOVO REGIME DI DECADENZE CONCEPITO APPOSITAMENTE CONTRO I LAVORATORI PRECARI

L'art. 32 della legge, modificando la normativa del 1966, prevede l'obbligo di impugnazione, nel termine di 60 giorni, di tutti i licenziamenti "invalidi" (e pertanto anche di quelli nulli) nonché dei contratti di lavoro in cui si contesti la qualificazione giuridica del rapporto o il termine apposto al contratto. Si badi bene che il termine di 60 giorni decorre dall'entrata in vigore della legge per i rapporti già definiti (dal 24 novembre 2010 al 23 gennaio 2011) e dalla comunicazione del licenziamento (o scadenza del contratto per quelli in essere e futuri). Se, dunque, fino al 24 novembre 2010 l'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro era imprescrittibile, e pertanto il lavoratore illegittimamente assunto a termine e poi "defenestrato" dall'azienda alla scadenza del contratto non aveva limiti temporali per "reagire", d'ora in avanti dovrà inviare una lettera di contestazione della legittima apposizione del termine entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del contratto. Pena l'impossibilità di far valere in futuro le illegittimità del contratto di lavoro a termine (contratto di somministrazione di lavoro interinale, contratto di associazione in partecipazione, lavoro intermittente, contratto di inserimento, collaborazioni coordinate e continuative o a progetto ecc.), perdendo dunque l'opportunità di far accertare la vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E' evidente che nel breve termine di 60 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro - in una prassi diffusa e generalizzata di reiterazione di contratti a termine tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore - difficilmente il precario si attiverà per far valere i vizi del contratto di assunzione, visto che presumibilmente rimarrà in stand by in attesa e nella speranza di essere riassunto dal medesimo datore di lavoro. Ciò a differenza di un lavoratore a tempo indeterminato, che quando viene licenziato sa bene che il rapporto di lavoro si è profondamente incrinato e, quindi, non rimane inattivo nel corso dei 60 giorni sperando in "un qualcosa".

Questa normativa vergognosa, votata da tutta la maggioranza (anche FLI), strumentalizza e trasforma in elemento di ricatto la SPERANZA, l'unica cosa che spesso rimane al lavoratore italiano!!! Nel caso del precario, strumentalizza la speranza di essere richiamato dal proprio datore di lavoro, al fine di far trascorrere il breve tempo che porta alla decadenza ed impedire al lavoratore precario - una volta presa coscienza di essere stato definitivamente "scaricato" dal datore di lavoro - di poter far valere i propri diritti avanti al Giudice del Lavoro.

L'URGENTE INIZIATIVA POLITICA DELL'ITALIA DEI VALORI CONTRO QUESTA NUOVA LEGGE-VERGOGNA DEL GOVERNO BERLUSCONI E A FAVORE DEI LAVORATORI PRECARI

Vista l'assoluta gravità dell'impatto di questa legge su tutti i contratti di lavoro cosiddetto "precario", IDV ha predisposto una pronta iniziativa politica di reazione e difesa, quanto meno per arginarne gli effetti e, anzi, per rispondere con una "chiamata alle armi" (giuridiche). Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (dal 24.11.2010 al 23.1.2011), infatti, tutti coloro che hanno avuto negli anni e nei mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo determinato (di qualunque tipologia) o un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeterminato, del quale sospettano l'illegittimità, devono inviare una lettera raccomandata di impugnazione all'azienda per la quale hanno lavorato entro e non oltre il 23 gennaio 2011. Vedranno salvaguardato, così, il diritto di far valere in giudizio le illegittimità nel successivo termine assegnato dalla legge per introdurre la causa (270 giorni dall'impugnazione). Le lettere di impugnazione potranno essere predisposte, a seconda della tipologia della fattispecie, da un avvocato giuslavorista o dallo stesso lavoratore sulla base delle lettere fac simile che si possono reperire anche sul sito **www.idvlavoro.it**.

L'Italia dei Valori si preoccupa di diffondere la notizia a tutti i lavoratori italiani, sia con campagne di stampa sia organizzando iniziative capillari di informazione diretta sul territorio, anche tramite banchetti e gazebo.

LA DECADENZA DEI 60 GIORNI PENALIZZA ANCHE I LAVORATORI NON PRECARI

Il "collegato lavoro" prevede per tutti i lavoratori, anche non precari, l'obbligo d'impugnazione nel termine di 60 giorni dai trasferimenti dei dipendenti (sede di lavoro) e dalle cessioni del rapporto di lavoro da un'azienda ad un'altra. Anche contro questa ennesima "tagliola" del Governo Berlusconi contro i diritti dei lavoratori, l'Italia dei Valori si mobilita e mette a disposizione i fac simile delle comunicazioni di interruzione dei termini decadenziali.

VADEMECUM ITALIA DEI VALORI PER LE IMPUGNAZIONI CONTRO LA DECADENZA "AMMAZZA PRECARI" DEL CD. COLLEGATO LAVORO.

Per i lavoratori precari

- 1) Definizione di lavoro "atipico" o "precario". Sono tutti quei rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato. In via esemplificativa ma non esaustiva: lavoro in somministrazione (interinale), contratto di associazione in partecipazione, lavoro intermittente (anche detto "a chiamata" o "job on call"), contratto di inserimento; collaborazioni coordinate e continuative o a progetto...
- 2) Definizione di "licenziamento" in contratto "atipico" o "precario". S'intende (in modo improprio, ma sintetico) qualsiasi lettera con cui il datore di lavoro comunichi la sua volontà di cessare il rapporto di lavoro: recesso, disdetta, risoluzione ecc.
- 3) Definizione della decadenza "ammazza-precari" del collegato lavoro. Si è disposto che nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del collegato lavoro (dal 24.11.2010 al 23.1.2011) tutti coloro che hanno avuto negli anni e nei mesi precedenti al collegato lavoro (vale a dire in qualsiasi data fino al 24 novembre 2010 incluso) un rapporto di lavoro a tempo determinato (di qualunque tipologia) o un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeterminato, del quale sospettano l'illegittimità, DEVONO inviare una lettera raccomandata di impugnazione all'azienda per la quale hanno lavorato entro e non oltre il 23 gennaio 2011. Salvaguarderanno, così, il diritto di far valere in giudizio queste illegittimità nel successivo termine assegnato dalla legge per introdurre la causa (270 giorni dall'impugnazione). E' chiaro - ma è bene ripeterlo, a scanso di equivoci - che anche i contratti "atipici" o "precari" terminati dopo il 24 novembre 2010 devono essere impugnati, ma non entro il 23 gennaio 2011: entro – appunto – i 60 giorni dalla data della cessazione del contratto.
- 4) La reazione adeguata: l'impugnazione nei termini. Le tipologie di atti e contratti che devono essere impugnati dal 24.11.2010 al 23.1.2011 (se si ritiene che il proprio contratto sia per qualche motivo illegittimo) sono le seguenti:
 - 1° caso. Contratto a tempo determinato che è cessato in qualsiasi data fino al 23 novembre 2010: si deve spedire la raccomandata "Contestazione del contratto a termine" - FAC SIMILE N. 1.
 - 2° caso. Contratto di lavoro "atipico" o "precario" cessato senza essere accompagnato da alcuna comunicazione del datore di lavoro di avvenuta ed effettiva risoluzione del rapporto: si deve spedire la raccomandata "Contestazione della qualificazione giuridica del rapporto" - FAC SIMILE N. 2
 - 3° caso. Contratto di lavoro "atipico" o "precario" cessato con accompagnamento di una comunicazione del datore di lavoro sull'avvenuta ed effettiva risoluzione del rapporto: si deve spedire la raccomandata "Impugnazione licenziamento" - FAC SIMILE N. 3
- 5) Dopo aver interrotto i termini di decadenza, CHE FARE? Bisognerà rivolgersi al proprio legale di fiducia o da quello consigliato da un patronato sindacale, per vagliare attentamente se vi sono gli estremi per un'azione legale entro e non oltre 270 giorni dalla impugnazione. Per chi lo desidera, si può contattare il Dipartimento lavoro-welfare dell'Italia dei Valori, inviando una mail a: lavoro@italiadeivalori.it, che in un tempo congruo indicherà al lavoratore un avvocato giuslavorista specializzato e di vagliata professionalità, che ovviamente, condivide le battaglie dell'IDV.

PER TUTTI I LAVORATORI, PRECARI E NON PRECARI

- 1) Per "Cessione del rapporto di lavoro da un'azienda ad altra azienda" si intende qualsivoglia operazione che comporti il mutamento soggettivo del datore di lavoro (fusione, cessione del contratto ecc). Il nome del datore di lavoro indicato nei prospetti paga o nelle comunicazioni aziendali cambia rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione, ed il rapporto di lavoro passa da un'azienda ad un'altra.
- 2) Il collegato lavoro ha disposto la decadenza dei 60 giorni anche nei casi del "trasferimento della sede di lavoro del lavoratore" e, appunto, di "cessione del rapporto di lavoro da un'azienda ad un'altra". Pertanto, entro e non oltre il 23 gennaio 2011 per i casi precedenti il 24 novembre 2010 e entro 60 giorni per i casi seguenti il 24 novembre 2010 bisognerà impugnare nei seguenti modi.
 - 1° caso. Trasferimento: spedizione della raccomandata "Impugnazione del licenziamento" – FAC SIMILE N. 4
 - 2° caso. Cessione del rapporto: spedizione della raccomandata "Impugnazione della cessione del contratto di lavoro" - FAC SIMILE N.5

Per queste ragioni Italia dei Valori mette a disposizione i siti internet www.idvlavoro.it; e www.italiadeivalori.it; dove si può reperire e scaricare tutto il materiale necessario e l'indirizzo mail lavoro@italiadeivalori.it per qualsiasi informazione.

FAC SIMILE N. 1

Mittente
Sig.
Via
Città

Luogo, data
Spett.le ditta
.....
Via.....
.....
(sede legale)

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: contestazione del contratto a termine

Io sottoscritto, Sig....., con la presente contesto la legittimità del termine apposto al rapporto di lavoro, in quanto al di fuori dei requisiti di legge. Pertanto, il rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo indeterminato.

Offro sin da ora alla Vs. Spett.le azienda la mia prestazione lavorativa.

Distinti saluti

Sig.....

FAC SIMILE N. 2

Mittente
Sig.
Via
Città

Luogo, data
Spett.le ditta
.....
Via.....
.....
(sede legale)

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: contestazione qualificazione giuridica del rapporto

Io sottoscritto, Sig....., con la presente impugno e contesto la legittimità della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro nei termini indicati nel contratto di assunzione sottoscritto in data....., in quanto il rapporto stesso deve ritenersi di natura subordinata a tempo indeterminato, come intercorrente con l'effettivo datore di lavoro che utilizza le mie prestazioni lavorative.

Conseguentemente, il menzionato contratto di assunzione non è cessato in data..... e sin da ora offro all'azienda....., nella mia qualità di dipendente subordinato a tempo indeterminato, la mia prestazione lavorativa.

Distinti saluti

Sig.....

FAC SIMILE N. 3

Mittente
Sig.
Via
Città

Luogo, data
Spett.le ditta
.....
Via.....
.....
(sede legale)

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: impugnazione licenziamento

Io sottoscritto, sig....., con la presente impugno e contesto la legittimità della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sottoscritto in data..... in quanto lo stesso ha natura subordinata a tempo indeterminato.

Pertanto, impugno e contesto, altresì, la comunicazione di risoluzione del rapporto ed offro sin da ora all'azienda le mie prestazioni lavorative.

Distinti saluti

Sig.....

FAC SIMILE N. 4

Mittente
Sig.
Via
Città

Luogo, data
Spett.le ditta
.....
Via.....
.....
(nuova sede di lavoro)

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: impugnazione del trasferimento

Io sottoscritto, Sig....., con la presente impugno e contesto il mio trasferimento, da a disposto con lettera del.....

Tale trasferimento, infatti, deve ritenersi illegittimo in quanto disposto in violazione dell'art. 2103 c.c. Offro, dunque, sin da ora la mia prestazione lavorativa ove ero adibito prima del trasferimento ivi impugnato.

Distinti saluti

Sig.....

Mittente

Luogo, data

Lett. a.r. Spett.le ditta

(cedente)

Lett. a.r. Spett.le ditta

(cessionaria)

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: impugnazione della cessione del contratto di lavoro

Io sottoscritto, Sig....., dipendente della Vs. Spett.le, contesto e impugno la cessione del mio rapporto di lavoro alla Ditta

Nego in ogni caso il consenso alla cessione del mio rapporto di lavoro ex art. 1406 c.c.: tale cessione, infatti, deve ritenersi illegittima in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. Offro, dunque, sin da ora la mia prestazione lavorativa alla Vs. Spett.Le azienda.

Distinti saluti

Sig.....



Dalla parte dei cittadini